

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE REGGIANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MOLE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — Società per azioni (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (953-B)	99
PRESIDENTE	99, 101, 103
ALTISSIMO	103
BERNINI	102
DI VAGNO	101
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	100, 103
GAVA, <i>Relatore</i>	100, 103
GUNNELLA	101
TESINI	102
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	105

Discussione del disegno di legge: Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — Società per azioni (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (953-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI — Società per azioni », già approvato dalla Camera nella seduta del 24 maggio 1973 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1973.

Prima di dare la parola all'onorevole Gava, per riferire sulle modifiche introdotte dal Senato, do lettura del parere elaborato e trasmesso in data 23 gennaio 1974, dalla Commissione finanze e tesoro:

« La Commissione si è soffermata sull'ultimo comma dell'articolo 1 e sul secondo e terzo comma dell'articolo 3. La Commissione osserva che, a seguito delle modificazioni temporali introdotte dal Senato al secondo e al quarto comma dell'articolo 1, le obbligazioni tributarie relative alle operazioni ivi descritte sorgeranno nel 1974. In conseguenza non può più giustificarsi logicamente il riferimento, contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 1,

La seduta comincia alle 10,20.

CORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

alle disposizioni del testo unico sulle imposte dirette in materia di abrogata imposta sulle società. Osserva ancora la Commissione che il nuovo ordinamento tributario, e in particolare la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esclude una tassazione autonoma degli elementi patrimoniali, non comporteranno per la GEPI e per gli istituti, conferenti o partecipanti, effettivi oneri fiscali in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge in oggetto.

Quanto al secondo comma dell'articolo 3, va osservato che il rinvio alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 941 implica il richiamo dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356 che stabilisce l'esenzione da ogni imposta diretta reale e personale per titoli interessi e premi relativi (in termini di imposte soppresse). In proposito si rileva che l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni fiscali, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 1974, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, da quella sulle persone giuridiche e dall'ILOR, degli interessi, dei premi e degli altri frutti del debito pubblico. È necessario pertanto integrare il secondo comma dello articolo 3 con la clausola « in quanto compatibili con le disposizioni di cui al decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601 ».

Identica clausola integrativa è necessario introdurre al terzo comma dell'articolo 3 (che, con il richiamo dell'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, rinvia implicitamente sia all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sia al già citato articolo 3 della predetta legge 19 dicembre 1952, n. 2356). Ciò per ragioni non meramente formali, come nel caso del secondo comma dell'articolo 3. Infatti, il decreto presidenziale sulle agevolazioni e le esenzioni (articolo 31) stabilisce benefici fiscali soltanto per i titoli del debito pubblico, per i buoni postali di risparmio, per le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e per le obbligazioni e titoli similari emessi dalle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, ma non prevede alcuna agevolazione per i certificati di credito.

La Commissione condiziona, pertanto, il parere favorevole all'ulteriore iter del disegno di legge alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, e all'inclusione, alla fine rispettivamente del secondo e del terzo

comma dell'articolo 3, delle parole « in quanto compatibili con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Gava.

GAVA, Relatore. Le modifiche introdotte dal Senato si riferiscono al secondo ed al quarto comma dell'articolo 1, all'articolo 2 ed al quarto comma dell'articolo 3 e stabiliscono lo slittamento dall'anno 1972 al 1974 nei primi due articoli e nel terzo dagli anni 1972 e 1973 agli anni 1974 e 1975.

La Commissione finanze e tesoro nel suo parere solleva tre problemi: due di carattere formale e uno di carattere sostanziale, relativi all'ultimo comma dell'articolo 1, al secondo comma dell'articolo 3 (si tratta di una osservazione di carattere formale, perché le esenzioni richiamate in queste due norme sono state superate dalla riforma tributaria) e al terzo comma dell'articolo 3. Siccome quest'ultimo comma suona come un tipo di emendamento alla riforma, la Commissione finanze e tesoro ha chiesto che venga soppresso. Mi pare, però — e su ciò vorrei un chiarimento da parte del rappresentante del Governo — che il Tesoro sia costantemente orientato a non emettere certificati speciali di credito. Pertanto, se il Sottosegretario ci desse un'assicurazione in questo senso, in considerazione dell'urgenza del provvedimento e trasformandosi l'osservazione della Commissione finanze e tesoro in un fatto formale, proporrei alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo sulle osservazioni fatte dal relatore sia in ordine alle modifiche introdotte dal Senato inerenti allo slittamento degli anni, in considerazione del tempo trascorso e sia in ordine alle osservazioni formulate dalla Commissione finanze e tesoro. Queste sono di ordine formale, per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, e potrebbero essere di ordine sostanziale in ordine ai riferimenti contenuti nell'articolo 2 e nel terzo comma dell'articolo 3.

Se noi volessimo eccepire che la dizione del terzo comma dell'articolo 3, riguardante le agevolazioni fiscali per l'emissione dei certificati speciali di credito, è in contrasto con la nuova legge sulla riforma tributaria, dovremmo rimandare il provvedimento al Se-

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

nato, con una perdita notevole non tanto di tempo, quanto di interessi, perché, come è noto, la GEPI attende questo provvedimento ormai da tre anni. Nella sostanza, anche se non nella forma, questo provvedimento è stato infatti presentato quando era ancora ministro del tesoro l'onorevole Ferrari-Aggradi (cioè dal Governo Colombo, addirittura nella precedente legislatura), è stato poi ripresentato dal Governo Andreotti e successivamente confermato dall'attuale Governo.

La situazione debitoria all'interno della GEPI, per gli impegni assunti nei confronti delle banche, è gravissima, per cui il provvedimento viene a sanare una situazione che non si può ulteriormente eludere, senza un grave dissesto per l'azienda, che poi si ripercuoterebbe sulle aziende nei confronti delle quali la GEPI ha iniziato la sua attività.

Posso comunque ufficialmente dichiarare che l'operazione verrà effettuata non nella terza forma indicata dall'articolo 2 e cioè posso assicurare che il reperimento dei fondi per finanziare l'aumento del capitale sociale della GEPI avverrà soltanto attraverso operazioni di mutuo con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché attraverso la emissione di buoni poliennali del tesoro, e con esclusione, quindi, del ricorso ai certificati speciali di credito.

Crede che questa mia dichiarazione tranquillizzi la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DI VAGNO. Mi dichiaro d'accordo con il relatore. Ritengo, cioè, indispensabile che questo disegno di legge sia approvato al più presto. Non posso, però, esimermi dal ricordare al rappresentante del Governo che, quando il provvedimento venne per la prima volta all'esame di questa Commissione, il Governo assunse l'impegno formale di procedere alla trasformazione della GEPI per gli inconvenienti che si erano verificati circa il suo funzionamento, in relazione anche alla sua funzione a favore del Mezzogiorno. Gli inconvenienti che allora furono segnalati - dei quali il Governo riconobbe l'esistenza - furono quelli di un conflitto fra la GEPI e le aziende che la GEPI è chiamata a soccorrere o a sostituire, in base a una delibera del CIPE. L'ENI, l'IRI e l'EFIM hanno molto spesso aziende che operano nello stesso settore merceologico in cui opera la GEPI e

quindi si verificano dei conflitti, non sul piano giuridico o nazionale, ma commerciale. Molto spesso, cioè, può sorgere il dubbio che alcune aziende non vengano soccorse perché vi è un interesse primario di uno degli azionisti a rinforzare o a indebolire un settore nel quale lo stesso azionista opera.

L'EFIM opera, ad esempio, nel settore della carta. Ora, se la GEPI interviene a soccorrere una azienda di tale settore, si possono avere dei giudizi di convenienza o di svantaggio da parte dell'azionista e quindi possono esercitarsi anche dei veti dannosi per le finalità che la GEPI deve perseguire.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno poi, a seguito dell'interpretazione data dal CIPE, la GEPI può intervenire rimanendo nello stesso settore merceologico o procedendo alla creazione di attività sostitutive. La GEPI ha già iniziato questa sua attività, ma è frenata dalla sua struttura. Fu suggerito al Governo (era allora ministro l'onorevole Ferri) - e tutti furono d'accordo - che per la GEPI si creasse un fondo speciale con autonomia assoluta e che quindi venisse data ad essa una possibilità di più ampio intervento, soprattutto in relazione al Mezzogiorno, verso il quale la finanziaria non ha potuto operare con la intensità e la tempestività che erano state auspiccate all'atto della sua costituzione.

Invito, pertanto, il Governo a mantenere quell'impegno e a non far passare altri tre anni, come è avvenuto per l'approvazione di questo disegno di legge.

GUNNELLA. Ferme restando le considerazioni fatte dall'onorevole Di Vagno e da me condivise, bisogna evitare che la GEPI si trasformi in un ente di gestione permanente, mentre essa deve concorrere al rilevamento e al risanamento tecnico-aziendale dell'impresa rilevata. In caso contrario, avremmo un procedimento in base al quale, in forma surrettizia, si crea un altro ente di gestione delle partecipazioni statali, con tutti quegli inconvenienti che ciò comporta, senza che ciò sia istituzionalmente previsto. È necessario quindi che il Governo dia alla GEPI una indicazione precisa perché proceda in questo sistema di rilevamento e di ristrutturazione ma non in relazione alle esigenze delle strutture o dei settori industriali controllati dagli enti partecipanti azionisti alla GEPI, bensì in relazione alle effettive necessità che si verificano, con una ben precisa scelta che deve avere non solo un significato settoriale, ma anche territoriale e non deve essere soltanto un fatto isolato.

La maggior parte delle aziende che sono state adeguatamente aiutate in termini di partecipazione al capitale di rischio e in termini finanziari indiretti sono localizzate nel nord e pertanto si ha uno scompensamento che si ripercuote negativamente nel sud. Desidero aggiungere che la stessa presenza della GEPI non ha evitato che vi fossero delle pressioni provenienti dalle regioni, dalle province e dai comuni, perché gli enti di gestione potessero essere sottratti a situazioni tipo quella Monti o dell'industria marmi del carrarese le cui soluzioni certamente non sono fra le più lineari nel quadro di una seria politica industriale.

Questa necessità porta ad un problema molto preciso di ristrutturazione della GEPI, con ben definiti compiti: se si vuole trasformarla in un ente di gestione, lo si può fare, ma dobbiamo saperlo perché la sua politica dovrà essere totalmente differente. Infatti non potrà fare interventi saltuari, così come fa ora, e soltanto su richiesta, ma dovrà fare qualcosa di organico. Da qui nasce un problema relativo alla sua organizzazione interna, che oggi non è tale da garantire il rilevamento e la ristrutturazione delle aziende.

Nel caso di alcune aziende si è trattato di un intervento di congiuntura, perché le aziende stesse avevano contraccolpi di mercato e tecnologicamente non erano state in grado di porsi in linea con le esigenze stesse che il mercato loro imponeva.

Potremo ascoltare i dirigenti della GEPI per conoscere come hanno aiutato in passato queste aziende e come intendono operare nel futuro. Ciò perché noi sappiamo che i 96 miliardi previsti nel provvedimento sono già stati totalmente impegnati negli anni passati. Non so se oggi sarà valido ripristinare in alcune industrie quella necessaria dotazione finanziaria per una loro ripresa economica e tecnica.

Il problema che ora si pone è complesso: se con questi 96 miliardi chiudiamo una situazione GEPI o dobbiamo riproporla quanto prima in termini finanziari di maggiori dimensioni; se si vuole riportare di nuovo nel quadro privatistico le aziende con l'immissione nel mercato di titoli della partecipazione GEPI in modo da ridotare la gestione di altri mezzi circolanti per ulteriori interventi; o se la GEPI dovrà strutturalmente gestire queste aziende come un qualsiasi altro ente di partecipazione statale.

Il punto fondamentale è che vogliamo conoscere le scelte del Governo, perché allora potremo dare il nostro giudizio non soltanto

sull'attività della GEPI, ma su quello che intende fare il Governo con questo strumento che deve tener conto di problemi settoriali e territoriali, per dare anche un minimo di possibilità programmatica a queste disponibilità finanziarie che lo Stato, attraverso gli enti pubblici, ha posto a disposizione della gestione delle partecipazioni industriali.

BERNINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, ma riconfermo l'opposizione al provvedimento del gruppo comunista con le stesse motivazioni che abbiamo avuto modo di esprimere nel corso del dibattito che si è svolto lo scorso maggio, richiamandomi anche ai punti sollevati dall'onorevole Di Vagno, per una ristrutturazione ed una ricollocazione della società in una diversa politica industriale. Nel dare il nostro voto contrario sollecitiamo il Governo a presentare adeguati provvedimenti organici al riguardo.

TESINI. Nel confermare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge, desidero ricordare al presidente ed al Governo l'impegno, che era stato sottolineato da parte di tutti i gruppi, di esaminare, in un momento successivo, il problema della GEPI nei suoi termini più generali.

Riferendomi all'intervento dell'onorevole Gunnella, faccio rilevare che la GEPI nacque per esigenze di ordine congiunturale, legate alla situazione di molte aziende. Si attribuisce questa funzione ad un organismo distinto da quelli che appartengono al sistema delle partecipazioni statali proprio perché la GEPI fu definita una « finanziaria di salvataggio » e non si voleva che questa funzione finisse con l'essere attribuita agli enti di gestione, e cioè alle partecipazioni statali.

Evidentemente, con il passare degli anni, la fase congiunturale non si è allentata, ma si è andata aggravando e, purtroppo, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, come è già stato affermato, concerne solamente la sanatoria di impegni precedentemente assunti. Tutto ciò fa avvertire ancora di più la necessità e l'urgenza di affrontare un dibattito generale sulla GEPI.

Non possiamo, in questo momento, non ribadire la distinzione di fondo delle funzioni attribuite alla GEPI in ordine al salvataggio delle aziende che si trovano in particolari condizioni di dissesto, dalla funzione che il Parlamento ha sempre attribuito alle partecipazioni statali (anche se non sempre si è

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

corrisposto) considerate come uno strumento di promozione e di sviluppo economico. Questa distinzione fondamentale deve essere mantenuta.

ALTISSIMO. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo liberale a questo disegno di legge, desidero sottolineare alcuni aspetti già fatti rilevare dagli onorevoli Gunnella e Tesini. La legge istitutiva della GEPI prevedeva una configurazione ben precisa di questa società, che la differenziava dagli altri enti di gestione. È nata come ente di intervento nel settore industriale che la congiuntura aveva messo in crisi, ma solo per effettuare un'azione diretta di salvataggio temporaneo, avente lo scopo di mantenere la privatizzazione delle aziende. Ora, mentre confermiamo la nostra adesione a un tipo di intervento di questo genere, che consideriamo quanto mai opportuno, soprattutto se affidato a uno strumento particolare quale è la GEPI che presenta caratteristiche di notevole dinamicità, vogliamo ricordare come ci si debba sempre riferire ai compiti istituzionali, cosa che purtroppo non è sempre avvenuta nel corso degli impegni assunti dalla GEPI stessa.

Gli interventi della GEPI debbono, ad esempio, essere effettuati per mancanza di liquidità temporanea o per la ristrutturazione del settore commerciale, ma non per cause endemiche dell'azienda, poiché, in tale caso, essi si trasformerebbero in un fatto permanente di « lazzaretto industriale ». Nel ribadire questi principi e associandomi alla richiesta che si rifaccia una discussione approfondita sugli indirizzi che la GEPI deve avere, riconfermo il voto favorevole del gruppo liberale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GAVA, *Relatore*. I problemi qui sollevati sono stati ampiamente dibattuti sia in Commissione sia in Aula, in occasione della precedente approvazione del provvedimento in esame. Riconfermo pertanto le cose dette in quella sede, sulle quali vi è un'ampia convergenza della Commissione, e mi associo alla sollecitazione rivolta al Governo per il mantenimento di un precedente impegno diretto alla presentazione di un provvedimento organico di riforma della GEPI. Concludo, chiedendo l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore sulla validità delle critiche che sono state avanzate sull'attuale ordinamento della GEPI. Mi riferisco, in particolare, a quelle poste in evidenza dall'onorevole Di Vagno e riprese, per alcuni aspetti, anche negli interventi degli altri colleghi. Ciò comporta, da parte del Governo, il preciso impegno di avviare al più presto la modifica dell'ordinamento della GEPI, al fine di renderla più aderente allo spirito per cui venne istituita (che è quello di intervento temporaneo di salvataggio di alcune aziende in difficoltà), evitando il pericolo della sua trasformazione in un altro ente a partecipazione statale. Gli enti partecipanti alla GEPI, infatti, proprio per il diritto di veto che essi possono esercitare su alcune deliberazioni, possono far nascere il fondatissimo sospetto che, nel caso in cui si tratti di aziende concorrenziali con quelle dei partecipanti, l'atteggiamento dei partecipanti possa essere influenzato.

Per quanto riguarda la critica rivolta alla GEPI di non intervenire sufficientemente nel Mezzogiorno, ricordo che l'attività della GEPI è conseguenziale alle strutture esistenti nel nostro paese, per cui è naturale che essa si concentri in zone altamente industrializzate. Questo non vuol dire accettazione di uno stato di fatto, ma giustificazione degli interventi fin qui effettuati. D'altra parte, debbo fare presente che la GEPI è intervenuta in alcune zone che, pur non essendo nel Mezzogiorno, sono generalmente riconosciute come depresse (si tratta precisamente di alcune zone dell'Italia centrale e del Veneto nord-orientale).

Mi faccio carico, a nome del Governo, delle osservazioni che sono state qui fatte e credo che il Governo possa accoglierle, anche nello spirito dell'ordine del giorno approvato dalla V Commissione del Senato in occasione della discussione del provvedimento in esame.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MOLE

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere,

rispettivamente, sino a lire 48 miliardi il primo e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della GEPI - Società per azioni - per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, nell'anno 1972, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonché l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile di cui all'articolo 146 del citato decreto presidenziale.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 48 miliardi il primo e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Società per la gestione e parte-

cipazioni industriali - GEPI - Società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della GEPI - Società per azioni - per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, nell'anno 1974, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonché l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile di cui all'articolo 146 del citato decreto presidenziale.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

All'onere di lire 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1972, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissioni di buoni poliennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

All'onere di lire 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1974, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissioni di buoni poliennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2, si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2, si farà fronte, per gli anni 1974 e 1975 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazio-

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1974

ni industriali - GEPI - Società per azioni »
(Modificato dalla V Commissione permanente
del Senato) (953-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Altissimo, Barca, Bartolini, Bassi, Bernini,
Bodrato, Caldoro, Cattanei, Corà, D'Alema,
Di Vagno, Gambolato, Gargano, Gastone,

Gava, Gunnella, Isgrò, Lamanna, La Torre,
Leonardi, Lezzi, Mariotti, Mazzotta, Molè,
Orsini, Peggio, Raucci, Reggiani, Scotti, Ta-
mini, Tarabini, Tesini e Turchi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO